

## CAPO I

### *(Elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato degli Studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Comitato per le Attività Sportive e Ricreative, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli dei Corsi di Studio)*

#### **Art. 1**

*(Indizione delle elezioni e numero delle rappresentanze da eleggere negli Organi collegiali dell'Università)*

1. Le elezioni sono indette con decreto del Rettore pubblicato mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università almeno 50 giorni prima della data stabilita per le votazioni. Almeno 30 giorni prima dell'emanazione di tale decreto il Servizio Affari Generali provvederà a rendere nota la data delle elezioni e a dare adeguata pubblicità, anche mediante il sito WEB, all'avvio delle procedure elettorali, agli organi coinvolti e alle modalità delle elezioni. Il decreto indica la data e le modalità delle elezioni delle seguenti rappresentanze:

° Senato degli Studenti:

12 rappresentanti;

° Consiglio di Amministrazione:

2 rappresentanti;

° Consiglio di Facoltà:

5 rappresentanti, fino a 2.000 iscritti;

7 rappresentanti, da 2.001 fino a 5.000 iscritti;

9 rappresentanti, oltre 5.000 iscritti;

° Comitato per le Attività Sportive e Ricreative:

2 rappresentanti;

° Consigli dei Corsi di Studio:

la rappresentanza studentesca è stabilita per ciascun corso in misura del 15% dei docenti (con voto deliberativo) afferenti al corso di studio stesso, con arrotondamento all'intero superiore.

2. Qualora nel corso del biennio venga costituito un nuovo organo che preveda la rappresentanza studentesca, le elezioni di detta rappresentanza devono essere indette entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell'organo stesso, purché lo scorcio di mandato sia superiore a sei mesi.

#### **Art. 2**

*(Elettorato passivo)*

1. Sono eleggibili nel Senato degli Studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, nel Comitato per le Attività Sportive e Ricreative tutti gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti, in corso ovvero fuori corso da non più di due anni accademici, ai Corsi di Studio dell'Ateneo alla data di pubblicazione del bando elettorale.
2. Sono eleggibili nei Consigli di Facoltà e nei Consigli dei Corsi di studio tutti gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti, in corso ovvero fuori corso da non più di due anni accademici, ai corrispettivi Corsi di Studio dell'Ateneo alla data di pubblicazione del bando elettorale.
3. Gli eletti durano in carica due anni accademici e sono eleggibili una sola volta consecutiva per lo stesso Organo. Nessuno può assumere più di una carica negli Organi di ogni ordine e grado salvo che ne sia componente di diritto a norma di legge o di Statuto ad eccezione di: a) i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà che sono delegati per il Senato degli Studenti; b) i componenti del Senato degli Studenti che vengono designati come rappresentanti nel Senato Accademico; c) i componenti del Senato degli Studenti che vengono designati negli organi di Laziodisu. Chi è eletto contemporaneamente in più Organi è tenuto

ad esercitare l'opzione notificandola al Rettore dell'Università entro 10 giorni dalla data di proclamazione degli eletti; in caso contrario la nomina avviene d'ufficio per l'Organo per il quale si è riportato il maggior numero di voti.

4. La perdita per qualsiasi motivo della qualità di studente dell'Ateneo di Cassino comporta la decadenza automatica dalla carica, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 12, commi 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

### **Art. 3**

#### *(Elettorato attivo)*

1. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti nel Senato degli Studenti, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per le Attività Sportive e Ricreative (nella composizione allargata) è costituito da tutti gli studenti regolarmente iscritti in corso o fuori corso ai Corsi di Studio e di Diploma dell'Università di Cassino alla data di pubblicazione del bando elettorale.
2. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Facoltà e nei Consigli dei Corsi di Studio è costituito dagli studenti regolarmente iscritti in corso o fuori corso ai corrispondenti Corsi di Studio e di Diploma alla data di pubblicazione del bando elettorale.
3. L'elenco degli studenti che hanno diritto al voto è depositato in duplice copia presso il Servizio Affari Generali dell'Università entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di affissione del decreto di cui al precedente art. 1.
4. Gli studenti che non risultino inseriti nell'elenco di cui al comma precedente possono essere comunque ammessi al voto qualora esibiscano al seggio di appartenenza un certificato valido della Segreteria Studenti che attesti il possesso dei requisiti alla data di indizione delle elezioni.
5. Per poter votare lo studente deve essere in possesso di un documento valido di identificazione ovvero di libretto universitario munito di foto.
6. Agli studenti che risultano dipendenti dell'Università è riconosciuto solo l'elettorato attivo se non già esercitato per le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico – amministrativo nello stesso organo.

### **Art. 4**

#### *(Presentazione delle candidature)*

1. Le elezioni si svolgono mediante presentazione di liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale. Ogni lista è contrassegnata da una denominazione o sigla ed è composta da un numero di candidati che non eccede il numero degli eligendi aumentato di due unità. Ogni lista designa un presentatore della lista, che deve possedere i requisiti per l'elettorato attivo al Senato degli Studenti e che può essere designato tra i candidati della lista stessa. Il presentatore provvede alla presentazione della lista, come specificato dal successivo comma 5, nonché alla designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi (di cui all'art. 5, comma 6) e presso la Commissione Elettorale Centrale (di cui all'art. 10, comma 4).
2. Per la presentazione delle liste deve essere utilizzato un apposito modulo predisposto dal Servizio Affari Generali specificamente per ciascuno degli Organi Collegiali interessati alla procedura elettorale. Il modulo deve recare a stampa la denominazione dell'Organo Collegiale cui la lista intende concorrere e lasciare un campo per l'indicazione della denominazione o sigla che contraddistingue la lista; il modulo deve inoltre prevedere un numero sufficiente di campi progressivamente numerati per l'indicazione delle generalità (cognome, nome, data di nascita e numero di matricola) dei candidati. Il modulo deve pure prevedere un campo per l'indicazione delle generalità del presentatore della lista ed un ulteriore campo per indicare generalità e recapiti di un delegato cui devono essere indirizzate in nome della lista eventuali comunicazioni urgenti relative al procedimento elettorale. Il delegato deve possedere i requisiti per l'elettorato attivo al Senato degli Studenti e può in particolare coincidere con il presentatore. Il modulo per

la presentazione della lista è compilato a cura del presentatore che deve infine sottoscriverlo con firma autentica.

3. Ciascun candidato è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista utilizzando un apposito modulo predisposto dal Servizio Affari Generali specificamente per ciascuno degli Organi Collegiali interessati alla procedura elettorale. Il modulo deve recare a stampa la denominazione dell'Organo Collegiale cui il candidato intende concorrere e lasciare un campo per l'indicazione della denominazione o sigla che contraddistingue la lista di appartenenza nonché un numero sufficiente di campi per indicare le generalità (cognome, nome, data di nascita e numero di matricola) del presentatore della lista; il modulo deve inoltre prevedere un numero sufficiente di campi per l'indicazione delle generalità (cognome, nome, data di nascita e numero di matricola) del candidato e per gli estremi dell'autentica della firma di sottoscrizione del candidato.

4. Poiché le informazioni richieste dai moduli sono tutte indispensabili alla corretta definizione delle liste e ad un corretto procedimento elettorale, tutti i campi vanno compilati integralmente e con la massima chiarezza, in ogni caso in modo da non dar luogo a possibilità di interpretazione ambigua. Non sono quindi ammesse abrasioni, alterazioni e/o correzioni dei dati forniti a pena di nullità del campo in cui compare il dato corrotto.

5. Le liste devono essere depositate, non oltre le ore 12 del quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto rettorale che indice le elezioni, presso il Servizio Affari Generali dal presentatore, mediante il modulo che definisce la composizione della lista da lui sottoscritto, corredato di tutti i moduli che contengono la dichiarazione di accettazione firmata da parte di ogni singolo candidato. Un presentatore non può depositare più di una lista per ciascun Organo a pena di invalidità di tutte le liste da lui presentate per quell'Organo. Il deposito di una lista è puramente funzionale alla raccolta delle firme di sostegno di cui al successivo comma 8 e pertanto la sua accettazione da parte del Servizio Affari Generali non prefigura la validità della lista, che compete invece alla Commissione Elettorale Centrale secondo quanto prescritto al comma 2 dell'art. 10. Alla scadenza del termine l'elenco delle liste presentate viene affisso all'albo dell'Ateneo.

6. La presenza di campi vuoti o nulli o l'assenza della firma autentica del candidato in un modulo di accettazione della candidatura rende invalida la candidatura stessa. L'assenza delle generalità (cognome, nome, data di nascita e numero di matricola) del presentatore, o delle generalità e dei recapiti del delegato, o della firma autentica del presentatore in un modulo per la presentazione della lista rende invalida la presentazione della lista stessa. In un modulo per la presentazione della lista, l'assenza delle generalità di un candidato in presenza di un modulo valido di accettazione della candidatura, o la presenza delle generalità di un candidato in assenza di un modulo valido di accettazione della candidatura costituiscono motivo di esclusione della relativa candidatura. È inoltre motivo di invalidità di una candidatura l'indicazione sul modulo di accettazione della candidatura di un presentatore diverso da quello indicato sul corrispondente modulo per la presentazione della lista.

7. L'eventuale difetto dei requisiti di eleggibilità di uno o più candidati compresi nella lista determina unicamente l'esclusione di quelli che difettino dei requisiti prescritti. Nessuno studente a pena di nullità di ogni sua candidatura può essere candidato in più liste.

8. Successivamente alla conclusione delle operazioni di deposito delle liste ed entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto rettorale che indice le elezioni, il presentatore di ciascuna lista deve depositare presso il Servizio Affari generali le relative firme di sottoscrizione. Specificamente, le liste devono essere corredate dalle firme di almeno:

- 100 elettori per il Senato degli Studenti, il Consiglio di Amministrazione dell'Università, il Comitato per le Attività Sportive e Ricreative;
- 50 elettori per i Consigli di Facoltà

- 10 elettori per i Consigli dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Studio
- 5 elettori per i Consigli dei Corsi di Laurea magistrale

La raccolta delle firme deve avvenire su un apposito modulo predisposto dal Servizio Affari Generali specificamente per ciascuno degli Organi Collegiali interessati alla procedura elettorale che viene reso disponibile a richiesta del presentatore a partire dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto rettorale che indice le elezioni insieme ad una copia del modulo di presentazione della lista validata mediante l'apposizione del timbro dell'Amministrazione. Il modulo per la raccolta delle firme di sottoscrizione deve recare a stampa la denominazione dell'Organo Collegiale cui le firme si riferiscono e lasciare un campo per l'indicazione della denominazione o sigla che contraddistingue la lista presentata, un numero sufficiente di campi per indicare le generalità (cognome, nome, data di nascita e numero di matricola) del presentatore, nonché un numero sufficiente di campi per raccogliere quattro firme. Accanto ad ogni firma devono essere indicati a macchina o in stampatello, cognome e nome, luogo e data di nascita, Facoltà di appartenenza, e numero di matricola di ciascun sottoscrittore. Ciascun studente può sottoscrivere per la presentazione una sola lista; in caso contrario è da ritenersi valida la sola firma relativa alla lista per prima depositata presso il Servizio Affari Generali. Le firme dei candidati, del presentatore o di coloro che sottoscrivono le liste sono autenticate dal notaio o dal segretario comunale o da funzionari dell'Università all'uopo delegati, per le sedi centrali e per i poli decentrati. Ai fini del computo del numero minimo dei sottoscrittori si può tener conto anche del candidato o dei candidati.

9. Nel caso in cui più liste presentate siano contrassegnate dalla medesima denominazione o sigla, questa verrà conservata senza ulteriori adempimenti dalla sola lista che tra esse avrà raccolto il maggior numero di firme valide di cui al precedente comma 8. In tale evenienza il Servizio Affari Generali, per il tramite del delegato, chiederà ai presentatori delle liste in conflitto di denominazione o sigla di indicare una denominazione o sigla alternativa diversa da tutte le altre presentate per lo stesso Organo. In assenza di tale indicazione del presentatore entro il termine di 48 ore dalla richiesta del Servizio Affari Generali al delegato la presentazione della lista relativa si intende decaduta.

## **Art. 5**

### *(Seggi elettorali)*

1. Entro il decimo giorno precedente la data delle votazioni, con decreto del Rettore, sono costituiti presso ciascuna Facoltà, in locali idonei a ciò destinati, i seggi elettorali.
2. Per ciascuna Facoltà deve essere istituito almeno un seggio. L'assegnazione degli elettori ai singoli seggi e la loro ubicazione avviene ad opera del Servizio Affari Generali, che ne curerà anche la pubblicazione a mezzo manifesto.
3. Ciascun seggio è composto dal Presidente e da quattro scrutatori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente ed un altro con funzioni di Segretario.
4. I componenti del seggio sono nominati tra il personale tecnico-amministrativo; il Presidente deve possedere, di norma, la qualifica D o superiore. Al momento dell'insediamento del seggio il Presidente sceglierà tra gli scrutatori il Vice-Presidente ed il Segretario.
5. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre dei componenti del seggio, tra i quali sempre o il Presidente o il Vice-Presidente.
6. Ogni lista ammessa alle elezioni ha diritto ad essere presente nel seggio con una rappresentanza. A tal fine il presentatore della lista di cui al precedente art. 4 provvederà a comunicare al Servizio Affari Generali, entro e non oltre il termine previsto per la costituzione dei seggi elettorali, i nominativi degli studenti designati dalla lista tra quelli in possesso dell'elettorato attivo per il Senato degli Studenti quali rappresentanti nei singoli seggi.

## **Art. 6**

### *(Operazioni elettorali)*

1. L'inizio e la durata delle operazioni elettorali sono fissate nel decreto di indizione delle stesse.
2. All'ora e nel giorno fissato per le elezioni il Presidente del seggio dichiara aperta la votazione. Gli elettori sono identificati secondo quanto precisato dai commi 3 e 5 dell'art. 3.
3. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente si assicura che il nome sia iscritto nell'elenco dei votanti e fa apporre all'elettore la firma accanto al proprio nome nell'apposito spazio della lista dei votanti e gli consegna la scheda elettorale previo ritiro del documento di riconoscimento, che sarà restituito dopo la votazione.
4. Gli estremi del documento di riconoscimento sono annotati, da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio, nella colonna di identificazione della lista autenticata dalla Commissione Elettorale Centrale.
5. Nel caso in cui la durata delle operazioni di voto sia prevista per più di un giorno, all'ora fissata dal decreto per la chiusura del seggio, il Presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nella sala del seggio, procede alle seguenti operazioni:
  - a) chiusura dell'urna contenente le schede votate mediante apposizione di suggello e di firma sulla carta che chiude l'urna medesima;
  - b) predisposizione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo, se previsto dal decreto che ha indetto le elezioni, provvedendo a suggellarlo ed ad apporre la propria firma sui lembi;
  - c) apposizione sulle urne ed sul plico delle indicazioni della sezione, della propria firma e di quella di almeno due scrutatori;
  - d) rinvio della votazione al mattino successivo all'ora fissata dal decreto di indizione, assicurandosi della custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.
6. La mancanza di suggello delle urne o di firma del Presidente sulla carta che chiude le urne stesse o la mancata formazione del plico di cui alla lettera b) del precedente comma 5 nei modi indicati, producono la nullità delle operazioni elettorali.
7. All'ora stabilita del giorno successivo, il Presidente, ricostituito il seggio e constatata l'integrità del seggio, delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.
8. All'ora stabilita il Presidente dichiara chiusa la votazione dopo che sono stati ammessi a votare gli elettori che si trovano ancora nella sala delle votazioni.

### **Art. 7**

#### *(Esercizio del voto)*

1. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto.
2. Ciascun elettore ha diritto a votare per una sola lista per ciascun Organo del quale possiede l'elettorato attivo e può esprimere, nell'ambito di essa, voti di preferenza per non più di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare, in ciascun organo.
3. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno a fianco o sul motto o numero d'ordine della lista prescelta.
4. Il voto di preferenza si esprime indicando negli appositi spazi della scheda nome e cognome ovvero il cognome del candidato o dei candidati prescelti. In caso di omonimia dei candidati è tassativa l'indicazione di nome e cognome.

### **Art. 8**

#### *(Scrutinio)*

1. Dopo la chiusura della votazione, il Presidente del seggio procede allo spoglio dei voti, annunciando ad alta voce la lista votata ed il nome ed il cognome del candidato ai quali è

attribuita la preferenza, assicurandosi che due scrutatori prendano nota contemporaneamente su appositi registri dei voti riportati da ciascuna lista e da ciascun candidato.

2. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria, sull'assegnazione dei voti contestati per qualsiasi ragione e dichiara quindi il risultato dello scrutinio dando atto dei voti riportati da ciascuna lista e da ogni candidato.

3. La validità dei voti contenuti in ciascuna scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

4. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

5. I lavori di scrutinio sono pubblici.

### **Art. 9**

#### *(Validità delle elezioni)*

1. La votazione comporta l'elezione di tutti i rappresentanti degli studenti, previsti in ciascun organo di cui al precedente art. 1, fatta eccezione per le rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Facoltà, per le quali deve essere raggiunta una percentuale di votanti pari almeno al 20% degli aventi diritto al voto; qualora tale percentuale non venga raggiunta, il numero di rappresentanti è diminuito di una unità.

2. Nelle elezioni per i Consigli dei Corsi di Studio, nel caso non vi siano votanti ovvero non risultino voti validi, si provvederà ad indire le elezioni suppletive.

### **Art. 10**

#### *(Commissione Elettorale Centrale)*

1. Entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto rettorale che indice le elezioni, con decreto del Rettore, è costituita presso il Rettorato dell'Università una Commissione Elettorale Centrale composta da tre docenti, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due funzionari dell'Università, di cui uno con funzioni di Segretario.

2. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle firme di sottoscrizione, ricevute le liste di candidati presentate al Servizio Affari Generali, la Commissione Elettorale Centrale:

a) verifica se le liste sono state sottoscritte e presentate nei modi e nei termini prescritti dal Regolamento;

b) esclude le liste e cancella i nomi dei candidati ove non sussistano le condizioni previste dalla precedente lettera a);

c) assegna un numero ad ogni lista secondo l'ordine di presentazione;

d) provvede alla pubblicità delle liste con relativo numero d'ordine.

3. Eventuali ricorsi avverso la definizione delle liste devono pervenire alla Commissione Elettorale Centrale entro cinque giorni dalla data del verbale che descrive il vaglio delle liste presentate. La Commissione Elettorale Centrale è tenuta a rispondere agli eventuali ricorsi entro cinque giorni dal termine di presentazione degli stessi.

4. A valle della definizione delle liste di cui al precedente comma 2, ai lavori della Commissione può assistere un solo rappresentante per ogni lista ammessa all'elezione contraddistinta dalla medesima denominazione o sigla anche se presente per l'elezione in più Organi. A tal fine il presentatore della lista di cui al precedente art. 4 provvederà a comunicare al Servizio Affari Generali, entro e non oltre il termine previsto per la presentazione delle candidature, il nominativo dello studente designato dalla lista stessa tra quelli in possesso dell'elettorato attivo per il Senato degli Studenti.

5. Entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti inviati dai seggi elettorali, la Commissione Elettorale Centrale è tenuta ad insediarsi per totalizzare i risultati parziali delle votazioni dettagliati nei singoli verbali di seggio; le sedute della Commissione devono quindi procedere

con continuità sino a completamento dei lavori. La Commissione Elettorale Centrale, determinato il numero degli elettori che hanno preso parte alle votazioni, verifica il raggiungimento del “quorum” previsto dal precedente art. 9. La Commissione Elettorale Centrale inoltre:

- procede per ogni seggio al riesame delle schede contenenti i voti contestati e decide in via definitiva sull’assegnazione degli stessi;
- determina la cifra elettorale di ogni lista sommando il numero dei voti riportati da ciascuna lista nei vari seggi;
- divide la cifra elettorale delle varie liste, per 1, per 2 e così di seguito, tante volte per quanti sono i seggi da assegnare. Successivamente pone in unica lista in ordine decrescente i vari quozienti ottenuti e attribuisce i seggi alle liste che hanno ottenuto i quozienti più alti. In caso di parità di quozienti un seggio va attribuito alla lista che ha riportato la maggiore cifra elettorale, ed in caso di parità anche delle cifre elettorali si procede per sorteggio.
- proclama eletti per ciascuna lista che ha ottenuto i seggi i candidati più votati appartenenti alla stessa lista. In caso di parità di voti tra candidati appartenenti alla stessa lista è eletto il candidato più anziano di età.

6. Eventuali ricorsi avverso la proclamazione degli eletti devono pervenire alla Commissione Elettorale Centrale entro cinque giorni dalla data del verbale di proclamazione degli eletti. La Commissione Elettorale Centrale è tenuta a rispondere agli eventuali ricorsi entro cinque giorni dal termine di presentazione degli stessi.

7. Dopo la proclamazione dei risultati elettorali, il Rettore, con proprio decreto, ne informa il corpo elettorale mediante adeguata pubblicità all’Albo del Rettorato e delle Facoltà.

### **Art. 11**

*(Nomina degli eletti)*

1. Gli eletti sono nominati con decreto del Rettore.
2. Il mandato degli eletti decorre dal 1° settembre dell’anno accademico nel quale sono state indette le votazioni.
3. In sede di prima applicazione la decorrenza degli eletti resta fissata al 1° novembre dell’anno accademico successivo a quello nel quale sono state indette le elezioni, mentre la durata di tale mandato sarà ridotta nel bando di indizione al fine di consentire l’applicazione di quanto disposto nel comma precedente, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto dell’Università di Cassino.
4. Qualora le votazioni si svolgano dopo la data prevista dal comma 2, le nomine decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della proclamazione degli eletti.

### **Art. 12**

*(Decadenza dalla carica)*

1. Gli studenti eletti o designati nelle rappresentanze studentesche decadono dalla carica in caso di:
  - perdita dello status di studente;
  - trasferimento ad altro Ateneo;
  - passaggio ad altra Facoltà o ad altro Corso di Studio, limitatamente alle rappresentanze nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio;
  - assenza dalle riunioni dell’Organo di cui si è componente, secondo quanto disposto dall’art.37 del Vigente Statuto;
  - conclusione del mandato alla scadenza del biennio.
2. Gli studenti eletti nelle rappresentanze studentesche che conseguano la laurea nel corso del mandato possono conservare lo stesso, dandone comunicazione al Rettore entro quindici giorni dalla data del conseguimento della laurea ed indicando il nome della laurea magistrale alla quale intendono iscriversi presso l’Ateneo.

3. La mancata comunicazione al Rettore nei termini previsti dal comma precedente comporta la decadenza automatica dal mandato.
4. La conservazione del mandato per gli studenti eletti nei Consigli di Facoltà o di Corso di Studio è possibile solo nel caso in cui la laurea magistrale prescelta afferisca al medesimo Consiglio di Facoltà ovvero al medesimo Consiglio di Corso di Studio.
5. Il mantenimento del mandato è disposto con Decreto del Rettore, per un periodo di sei mesi a partire dalla data di conseguimento della laurea; trascorso tale termine lo studente decade automaticamente dal mandato, qualora non risulti iscritto alla laurea magistrale indicata nella comunicazione di cui al comma 4.
6. In caso di rinuncia, di dimissioni, di cessazione dalla qualifica o di perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti, salvo che non sia diversamente disposto, si procede ad attingere alle liste di appartenenza fino all'esaurimento dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile e solo nel caso in cui lo scorcio di mandato sia superiore a 12 mesi, si procede alle elezioni suppletive che dovranno tenersi entro il termine massimo di novanta giorni dalla anticipata cessazione dalla carica dell'eletto da sostituire.